

(Pubblicazione ai sensi degli artt. 37, co. 1, lett.b) D.Lgs. n. 33/2013 e 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016)

Oggetto	Concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale denominato "Villa Glicini" di rilevanza cittadina sito in viale Ceppi 5, Torino
CIG. (Codice Identificazione Gara)	8912466F98

FAQ 1 novembre 2021

DOMANDA 1

Con riferimento all'art. 7 punti 1)d e 1)e all'art. 11 del disciplinare di gara, presentiamo le seguenti richieste di chiarimento:

- 1) la presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da impresa bancaria È AMMESSA quale garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ed inoltre È ALTERNATIVA alla cauzione costituita dalla ricevuta originale di versamento o dall'assegno circolare o dal bonifico o dalla presentazione di titoli di debito pubblico previsti all'art. 11 pari ad € 39.482,00?
- 2) ai fini della riduzione del 50% del valore della cauzione in garanzia dell'offerta, un'Associazione Sportiva Dilettantistica in regime fiscale agevolato, è assimilabile alle "microimprese, piccole e medie imprese" come indicato in art. 11 quali aventi diritto?

RISPOSTA 1

1) Il disciplinare di gara, all'art. 7 punto 1)d e all'art. 11, fa riferimento alle modalità di costituzione della cauzione provvisoria, le quali espressamente prevedono che la cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente:

- con assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere della Città di Torino;
- con bonifico sul c/c intestato al Comune di Torino;
- con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato;
- con garanzia assicurativa o fideiussione bancaria.

2) Si rimanda alla risposta 2 relativa alla faq dell'8 ottobre 2021, che qui si riporta per opportuno riferimento:

I riferimenti normativi per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese possono rintracciarsi nei seguenti atti normativi: D.M. 18 aprile 2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238; raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003; regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE. Secondo la definizione europea, si può considerare impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica». Questa formulazione riflette la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia europea nelle sue sentenze. Alla luce di quanto sopra esposto, si rimanda a tutte le

Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono partecipare alla gara, l'esame e la verifica dei requisiti relativi a fatturato e/o bilancio e/o unità lavorative necessari per essere qualificata come microimpresa o piccola media impresa, ai sensi della normativa sopra riportata.

DOMANDA 2

Sul business plan fornito i p.to 2.19 (cauzione definitiva rateo annuale) e p.to. 2.20 (cauzione per lavori rateo annuale) sono iscritti come costi.

Sul disciplinare all'art. 12 le suddette cauzioni saranno svincolate a conclusione lavori dopo collaudo e una parte a conclusione del contratto.

Secondo i principi contabili le cauzioni oggetto di svincolo non sono costi ma sono crediti a medio lungo termine se versati in contanti o con bonifico.

Se la cauzione data in garanzia è rappresentata da una fideiussione invece deve essere iscritta nel sistema improprio degli impegni e pertanto in questo caso la componente di costo è rappresentata solo dalla commissione dovuta dall'ente che rilascia la garanzia.

In ragione del business plan fornito si richiedono maggiori spiegazioni circa la compilazione dei p.ti 2.19 e 2.20 in quanto le suddette garanzie non partecipano al risultato di gestione.

RISPOSTA 2

La concessione di cui trattasi pone a carico del concessionario il rischio della gestione economica del servizio e conseguentemente egli non può che essere tenuto libero di formulare l'offerta sulla base della propria previsione di ricavi.

Pertanto il business plan allegato al disciplinare rappresenta uno schema che ha messo a confronto le voci di costo e di ricavo basato su una stima e quindi come tale è una cornice per gli operatori economici che presenteranno un'offerta e che dovranno inserire all'interno della medesima un proprio business plan che tenga specificatamente conto di una stima realistica degli importi e delle voci specifiche di costo oltre che i ricavi stimati, basandosi sulla propria organizzazione, sulle opere e gli interventi previsti, sui nuovi servizi e sulle modalità di gestione degli stessi, assicurandone la costante credibilità durante tutto il periodo di gestione stimato.

Sarà compito della Commissione di gara valutare la sostenibilità e la tenuta dell'offerta presentata.

FAQ 2 novembre 2021

DOMANDA 1

Si pone il problema per i tecnici di redigere i progetti entro il numero di pagine indicato nel bando e in formato A4.

Nel disciplinare è specificato che sono esclusi gli elaborati grafici ed il quadro economico.

Ciò dunque è da intendere sia con riferimento al numero di pagine sia con riferimento al formato?

Preciso infatti che le tavole di progetto avranno necessariamente un altro formato rispetto al formato A4.

RISPOSTA 1

Il disciplinare di gara all'art. 7 punto 2.1 prevede che gli elaborati grafici ed il quadro economico sono esclusi dai limiti e modalità di presentazione previsti per il progetto tecnico e quindi non debbono avere un numero massimo di pagine pari a 20 (per un massimo di 40 facciate) e non debbono essere in formato A4.

DOMANDA 2

Considerato che le migliori proposte potranno comportare l'esecuzione di opere edili e opere impiantistiche che non potranno essere eseguite direttamente dalle concorrenti (che sono società

sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche), si chiede di sapere se le suddette attività si qualificano come subappalto da dichiarare in sede di offerta.

RISPOSTA 2

Si rimanda a quanto previsto all'art. 6, primo capoverso, del disciplinare di gara e a pag. 3 dell'istanza di gara precisando che va indicata la parte sportiva del servizio che il concorrente intende eventualmente subappaltare.

FAQ 3 novembre 2021

DOMANDA 1

L'art. 11 del disciplinare di gara fa presumere che la garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata anche mediante garanzia fideiussoria pur non essendo espressamente indicato (sono infatti richiamati solamente l'assegno circolare, il bonifico e i titoli di debito pubblico). Dato che al punto 1)d dell'art. 7 si fa riferimento alle modalità di cui all'art. 93 del Codice, si chiede di confermare la facoltà di produrre la cauzione richiesta sotto forma di fideiussione (nel qual caso, come di norma, la rilascerà il fideiussore che si impegna per la garanzia definitiva).

RISPOSTA 1

Si rimanda alla risposta 1, punto 1), relativa alla faq dell'1 novembre 2021.